



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 12/11/2020

OGGETTO: MODIFICA PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022, ANNUALITÀ 2020.

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di novembre alle ore 13:05 nella Casa Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento, all'inizio della trattazione del presente punto, dei Signori:

		Presenti	Assenti
Oronzo Trio	Sindaco	Si	
Martina Gentile	Vice Sindaco	Si	
Pierluigi Bianco	Assessore	Si	
Maria Antonietta Pareo	Assessore	Si	
Vittorio Solero	Assessore	Si	
Adelmo Carlà	Assessore	Si	

Partecipa IL VICESEGRETARIO Valentino Chironi

Presiede **IL SINDACO, Prof. Oronzo TRIO**, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 8 Avvocatura
f.to avv. Valentino CHIRONI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Michela De Notarpietro

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 39 della L. n. 449/1997, dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- che, parimenti, l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

CONSIDERATO:

- I. che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni di personale, al comma 2, prevede che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- II. che nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui alla legge 68/99;
- III. che il suddetto articolo, stabilisce che il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, restando fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- IV. che, a termini del comma 6 del ridetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

RICHIAMATO il D.L. n. 34 del 30/04/2019 (c.d. Decreto Crescita) convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019 che all'art. 33, comma 2, così recita:

"...A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per

tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia...";

VISTO il D.P.C.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTA la Circolare n. 1374 del 8 giugno 2020;

RILEVATO che il D.P.C.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

VISTA la relazione Protocollo N° 0013949 del 27/07/2020, con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che tale valore, pari al 23,68%, è inferiore al valore della soglia di virtuosità, fissato al 27%;

RILEVATO, altresì, che l'art. 5 del medesimo DPCM prevede che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni virtuosi possano incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella seguente tabella 2, che, per Enti delle dimensioni demografiche comprese da 10.000 a 59.999 abitanti, è pari al 9% del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti;

DATO ATTO che l'art. 5 c. 2 del DPCM 17.03.2020 dispone che “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

CONSIDERATO che la percentuale del 9% di cui alla tabella dell'art. 5 c. 1 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 è pari, per il Comune di Surbo, ad € 135.338,65 e che facoltà assunzionali residue dei 5 anni precedenti ammontano a complessivi € 27.628,47, la capacità assunzionale di questo Comune per l'anno 2020 può ammontare fino ad un massimo di € 162.967,12;

DATO ATTO, inoltre che il rapporto medio dipendenti/popolazione, quale ridefinito con il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 è pari a 1/158, mentre il rapporto tra personale dipendente in organico/popolazione residente del Comune di Surbo risulta pari a 1/457, sicché il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/05/2020 (n. 39 unità) è dunque ampiamente contenuto nel limite massimo previsto dal richiamato decreto (n. 95 unità);

VISTO l'organigramma dell'ente nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. Vigente;

DATO ATTO:

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 in data 25.02.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 in data 25.02.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 55 del 08/05/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, n. 67/20 del 22.06.2020 è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 del TUEL;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, N. 117 del 18/09/2020, ad Oggetto:Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 193 del D.LGS. N. 267/2000;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 88 del 19/12/2018 è stato approvato il Piano Triennale di azioni positive 2019/2021 in materia di pari opportunità - art. 48 del D.lgs. n. 198/2006; che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 16 del 6/02/2020 è stato approvato il Piano Triennale di azioni positive 2020/2022 in materia di pari opportunità - art. 48 del D.lgs. n. 198/2006;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 10 in data 21.01.2019, è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2019-2021 e il Piano Annuale 2019;

- che, con la medesima deliberazione, si è preso atto che non sussistono, per l'anno 2019, condizioni di soprannumero né di eccedenza di personale;
- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 172 del 23/10/2019, così come rettificata dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 19 del 06/02/2020, si procedeva all'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 ed alla modifica il Piano 2019/2021, Annualità 2019;
- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2020, si è preso atto che non sussistono, per l'anno 2020, condizioni di soprannumero né di eccedenza di personale;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 72 del 26.06.2020, con cui si è proceduto alla riorganizzazione burocratica dell'Ente con conseguente rimodulazione dei settori dell'Ente da 6 ad 8 e delle relative competenze agli stessi assegnate;

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 approvata con la citata deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 172 del 23/10/2019, così come rettificata dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 19 del 06/02/2020, dalla quale emerge una spesa per le nuove assunzioni già ivi previste pari ad €. €. **89.378,62**, a fronte di una disponibilità pari ad €. 162.967,12, a cui si aggiungono l'assunzione già prevista e finanziata nel 2019, ma non ancora completata per €. **29.792,87**;

RILEVATO che con l'effettuazione di tali nuove assunzioni:

- I. non viene superato il tetto di spesa potenziale massima pari ad €. **1.561.416,57**;
- II. viene rispettato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 per il nostro Ente è pari al 27%;

RAMMENTATO che:

- nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs.165/2001, devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che, dall'anno 2014, gli enti devono assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, che prevede assunzioni a tempo determinato e per lavoro flessibile nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tal titolo nel 2009 deve essere rispettato il tetto complessivo della spesa sostenuta per il lavoro flessibile nell'anno 2009, dedotte le categorie escluse (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG) ;

EVIDENZIATO che l'amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 26 e s.m.i.;

- l'Ente non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale come dichiarato dai Responsabili e, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all'art. 33 del D.lgs. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011;
- considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001;
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale **n. 84 del 31.07.2020** con cui si dava atto:

- della relazione Protocollo N° 0013949 del 27/07/2020, con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- che la dotazione organica del Comune di Surbo, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.561.416,57;
- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 e del relativo piano occupazionale 2020, già approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 172 del 23/10/2019, così come rettificata dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 19 del 06/02/2020, risulta essere compatibile alla luce delle nuove disposizioni normative, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;
- Che con la medesima deliberazione n. 84/2020 si approvava la modifica al piano occupazionale per il triennio 2020-2022, Annualità 2020;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 91 in data 20.08.2020, così come rettificata con deliberazione CS n. 97 del 28.08.2020, con cui si disponeva l'integrazione oraria di n. 1 unità LSU, al fine di supportare le attività dei Servizi Demografici per n. 10 ore settimanali e per n. 5 mesi, per un importo complessivo, oneri riflessi e rateo tredicesima compresi, di € 2.827,95;

DATO ATTO che tale integrazione oraria non è una nuova assunzione, ma rileva ai soli fini della spesa del personale, ampiamente rientrante nel limite di spesa potenziale massimo fissato in € 1.561.416,57;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 21 del 17/02/2020, unitamente all'allegato schema di convenzione, ai fini dell'utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, bandito dal Comune di Sogliano Cavour;

DATO ATTO che gli idonei della suddetta graduatoria hanno rinunciato formalmente a prestare servizio presso questo Ente;

RITENUTO, pertanto, attivare ulteriore analoga procedura al fine di rafforzare il Comando di Polizia Municipale;

RITENUTO, altresì, modificare il piano di fabbisogno di personale annualità 2020, al fine di prevedere l'assunzione di un ulteriore unità a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali;

VISTO il parere come da verbale n. rilasciato in data dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 e la relativa circolare attuativa n. 1374 del 8 giugno 2020;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

ACQUISITI sulla proposta i prescritti pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni riportate nella premessa

1. **DI MODIFICARE** il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 e del relativo piano occupazionale 2020, già approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 172 del 23/10/2019, così come rettificata dalla deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 19 del 06/02/2020 e modificata con deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 84 del 31/07/2020, n. 91 del 20.08.2020 e n. 97 del 28.08.2020, come riportato nell'allegato A) della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra è contenuta nel tetto di spesa potenziale massima definito dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media del triennio 2011/2013), come sopra indicato (€1.561.416,57);
3. **DI DARE ATTO** che la modifica in questione è approvata in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, sulla base dei fabbisogni di personale ritenuti necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente;

4. **DI DARE ATTO** che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al pareggio di bilancio;
5. **DI DARE ATTO** che la programmazione del fabbisogno di personale approvata con il presente atto potrà essere ulteriormente modificata a seguito di necessità ora non previste;
6. **DI RECEPIRE** la presente integrazione al piano triennale del fabbisogno 2020/2022, approvato con il presente atto nel Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del personale ogni qualsivoglia adempimento necessario a dare esecuzione e/o scaturente dalla presente deliberazione e di trasmettere il presente Documento triennale dei fabbisogni aggiornato alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 18/2018;
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione di fabbisogno di personale è adottata previo parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 448/2001, e da acquisire agli atti del procedimento;
9. **DI COMUNICARE** la presente integrazione al piano del fabbisogno di personale del triennio 2020/2022 alla RSU ed alle OO.SS;
10. **DI PUBBLICARE** la presente integrazione al piano triennale dei fabbisogni nella sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
11. Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, **DICHIARARE**, con votazione separata unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

IL VICESEGRETARIO
F.to (Valentino Chironi)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 12/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 12/11/2020

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to _____

IL VICESEGRETARIO
F.to (Valentino Chironi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 15 del 12/11/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA

Firma e Timbro dell'Ufficio